



Avv. Antonio Germani

NOTAIO

Via Monte Zebio n. 43

00195 Roma

Tel. 06/3203875

Fax 06/3208712

REPERTORIO N. 16787 ----- RACCOLTA N. 11915 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13,45 -----

----- 25 maggio 2016 -----

In Roma, Piazza G.G. Belli n. 2. -----

Avanti a me Avv. ANTONIO GERMANI, Notaio in Roma, con studio in Via Monte Zebio n. 43, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- BORGIO Riccardo, nato a Bergeggi (SV) il 23 settembre 1942, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano come mi dichiara della cui identità personale io Notaio sono certo. -----

Detto componente, nella sua qualità di Presidente del "SINDACATO ITALIANO BALNEARI", in sigla S.I.B., con sede in Roma, Piazza G.G. Belli n. 2, Codice Fiscale 97053240582, -----

mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea Straordinaria che il predetto sindacato intende oggi tenere in seconda convocazione nel luogo ed ora sopra indicati, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Modifiche statutarie; -----

2) varie ed eventuali. -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il componente sig. BORGIO Riccardo, il quale procede all'apertura dei lavori, e dà atto che: -----

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso ai soci in tempo utile; -----

- L'Assemblea in prima convocazione, indetta per oggi alle ore 4,30 a.m., in questo luogo, è andata deserta; -----

- che sono presenti i responsabili regionali e i soci, così come risulta nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", **omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente**, elenco che riporta altresì l'elenco dei componenti presenti della Giunta di Presidenza; -----

- che i componenti del Collegio Sindacale sono i signori Gianfranco ROMANO, Gianni BAZZURRO e Giannino TIOZZO. -----

dichiara quindi, il Presidente, che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto sul suddetto ordine del giorno. -----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fornisce ai presenti le opportune delucidazioni sulle modificazioni da apportare agli articoli 17, lettera a) e lettera k), e 20 del vigente Statuto secondo il testo che è stato già comunicato a tutti i federati. -----

Invita quindi i presenti a voler chiedere, ove lo ritengano opportuno, chiarimenti e precisazioni e, all'uopo dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiede la parola. -----

Quindi, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, decidendo preventivamente di votare per alzata di mano, -----

----- d e l i b e r a -----

- di aderire alla proposta formulata dal Presidente integrata con i suggerimenti emersi dalla discussione avvenuta in Assemblea, in ordine alle modifiche da appor-


Registrato il 13/06/2016

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 2

al n. 17270/1T

importo € 200,00



tare agli artt. 17, lettera a) e lettera k), e 20 dello Statuto; -----
- di approvare il nuovo testo degli anzidetti nella formulazione conseguente; -----
- di approvare lo Statuto del sindacato, nel suo nuovo testo aggiornato che si allega
al presente Verbale sotto la lettera "B", **omessane la lettura per espressa di-**
spensa avutane dal comparente. -----

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la pa-
rola, il Presidente dichiara l'assemblea chiusa essendo le ore 14,05. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia
ed in parte di mio pugno, su sei fogli per pagine cinque e quanto sin qui della sesta,
il quale è stato da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me
Notaio, come per legge essendo le ore 14,05. -----

Firmato: -----

Riccardo BORGIO -----

Avv. Antonio GERMANI Notaio -----



Avv. Antonio Germani

NOTAIO

Via Monte Zebio n. 43

00195 Roma

Te1. 06/3203875

Fax 06/3208712

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N. 16787/11915

STATUTO SINDACATO ITALIANO BALNEARI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Tra gli Imprenditori degli Stabilimenti Balneari e i concessionari demaniali marittimi, fluviali e lacuali, è costituito il "SINDACATO ITALIANO BALNEARI-(S.I.B.).

Il Sindacato è apolitico, non ha fini di lucro, ha sede in Roma presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.) - cui aderisce - mantenendo la sua autonomia amministrativa ed organizzativa, e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Il Sindacato aderisce alla Fipe, alla Confcommercio ed alla Confturismo.

La durata del Sindacato è illimitata ed il suo scioglimento può avere luogo solo per deliberazione dell'Assemblea dei soci.


ARTICOLO 2

SCOPI DEL SINDACATO

Il Sindacato svolge la sua funzione primaria di rappresentanza presso ogni livello negoziale delle istanze e delle esigenze degli operatori del turismo balneare che derivano dalla particolare e irrinunciabile funzione economica, sociale e ambientale che le imprese svolgono nell'ambito del sistema turistico del nostro Paese. Nello svolgimento della propria attività il Sindacato avrà come obiettivo primario la difesa dell'esistenza stessa di tutte le imprese associate, la tutela e l'affermazione della preminente figura professionale dell'imprenditore balneare nel contesto della tradizione e della peculiarità del turismo balneare italiano che si caratterizza e distingue sia a livello europeo che mondiale.

Il Sindacato perseguirà quindi i seguenti obiettivi:

- a) assumere la difesa della categoria e svolgere attività di assistenza sindacale a favore dei soci;
- b) esaminare e risolvere i problemi di interesse generale e particolare della categoria ad esso demandati dai soci;
- c) assumere la rappresentanza ufficiale sindacale e legale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, ente o persona;
- d) tenere costantemente informati i soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
- e) svolgere, nell'interesse comune di tutti i soci, quegli altri compiti dei quali sia investito per legge o per disposizioni amministrative;
- f) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei soci e promuovere nel suo seno opera di proselitismo nonché la costituzione di gruppi periferici di categoria;
- g) rafforzare a tutti i livelli, anche sul piano economico, i gruppi periferici aderenti e promuovere la loro costituzione nelle zone ancora scoperte a livello comunale, provinciale e regionale così da poter rispondere con efficacia e presentare progetti propositivi su tutte le problematiche che interessano la categoria conformemente ai provvedimenti adottati dal Governo in materia di decentramento delle funzioni amministrative e dei poteri sulle aree demaniali;
- h) coordinare le attività che i soci, gruppi di soci o associazioni andranno a svolgere a tutela degli interessi generali della categoria seppure nell'ambito della loro autonomia;
- i) promuovere incontri, riunioni, convegni, tra gli aderenti;
- j) predisporre eventuali pubblicazioni di interesse e di aggiornamento per gli asso-



ciati (giornali, riviste periodiche, ecc...) e aderire ad iniziative editoriali la cui diffusione sia ritenuta utile per i propri aderenti; -----

k) promuovere, d'intesa con la Fipe, una politica sindacale costantemente aggiornata sull'andamento del turismo balneare, con particolare riguardo agli orientamenti europei e mediterranei, anche allo scopo di chiedere ed ottenere gli opportuni tempestivi adeguamenti normativi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali. -----

l) nello svolgimento della propria attività, il Sindacato avrà costantemente di mira l'affermazione della preminente figura professionale dell'imprenditore balneare, nel contesto della tradizione turistica del Paese, le cui regioni sono quasi tutte in affaccio sul mare e ricche di fiumi e di laghi. -----

m) in considerazione del particolare regime giuridico che attualmente regola le attività di specie soggette all'istituto della concessione demaniale il Sindacato, avvalendosi della consolidata esperienza dei propri soci, dell'apporto di professionisti specializzati nei vari settori (urbanistica, ambiente, turismo, demanio, diritto della navigazione, marketing, inquinamento), e d'intesa con la Fipe e con le rappresentanze Sib direttamente interessate a livello regionale, provinciale e comunale, cura lo studio di specifici progetti volti ad affrontare e risolvere le specifiche problematiche della categoria, da presentare alle competenti Autorità comunitarie, al governo centrale o regionale ed ai comuni, anche per gli eventuali aggiornamenti legislativi, tecnici e organizzativi; -----

n) promuove e conduce attraverso corsi condotti e realizzati anche autonomamente, la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali, nell'ambito del settore turistico balneare, -----

o) promuovere e coordinare, per fini sociali di pubblico interesse. Attività di balneazione e servizi annessi alla medesima. -----

Tutte le iniziative fin qui descritte saranno condotte non solo sul territorio nazionale ma, anche e soprattutto, a livello di Unione Europea. -----

ARTICOLO 3 -----

SOCI -----

Sono soci del Sindacato : -----

a) i singoli concessionari demaniali; -----

b) i singoli imprenditori balneari; -----

c) società ed enti concessionari balneari. -----

I soci, qualora organizzati in periferia in gruppi territoriali, ottengono la rappresentanza a livello nazionale per il tramite dei loro delegati. -----

Qualora non sia costituito il gruppo territoriale, i singoli aderenti eserciteranno autonomamente la loro rappresentanza all'interno del sindacato. -----

L'iscrizione nei registri professionali di settore, istituiti o istituendi presso la C.C.I.A.A. o nei registri di cui all'articolo 68 (sessantotto) del codice della navigazione, ove esistenti, é condizione indispensabile per l'adesione al S.I.B.. -----

I soci del Sindacato devono essere iscritti alle organizzazioni periferiche dei pubblici esercizi aderenti alla FIPE - Confcommercio. -----

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi del Sindacato. -----

ARTICOLO 4 -----

RAPPRESENTANZA -----

La rappresentanza in seno al sindacato spetta all'associato. -----

I gruppi territoriali sono rappresentati in seno al Sindacato dal loro legale rappre-

sentante o da altra persona a ciò delegata. -----
I singoli associati possono farsi rappresentare da concessionari e/o imprenditori iscritti al Sindacato appartenenti alla medesima regione e/o da parenti o affini di primo grado previa delega scritta fatta pervenire alla segreteria nazionale. -----

----- ARTICOLO 5 -----

----- AUTONOMIA DEI SOCI -----

I soci e le loro aggregazioni territoriali, conservano la loro autonomia nello svolgimento dei propri compiti di carattere locale, non contrastanti con le direttive e la politica generale del Sindacato. -----

L'Organizzazione centrale, senza porre alcun limite alla loro autonomia, coordinerà gli indirizzi e le iniziative dei gruppi aderenti al solo fine di accrescerne le potenzialità, e fornirà loro strumenti e supporti tecnico-legali in grado di favorire e garantire il raggiungimento di quei traguardi che si riveleranno in linea con gli interessi generali della categoria. -----

L'adesione al S.I.B. comporta per le Organizzazioni associate l'obbligo di procedere alle modifiche e alle integrazioni dei loro statuti o regolamenti eventualmente carenti o in contrasto con lo statuto del Sindacato. -----

----- ARTICOLO 6 -----

----- ISCRIZIONE A SOCIO -----

La domanda di iscrizione a socio del Sindacato deve essere indirizzata alla Segreteria Nazionale del Sindacato stesso e deve essere sottoscritta dal titolare della concessione demaniale o della licenza di esercizio o dal legale rappresentante. -----

E' compito della Giunta di presidenza accogliere o respingere le domande di adesione presentate. -----

Le relative decisioni debbono essere motivate e comunicate a mezzo raccomandata all'interessato che può ricorrere al Consiglio Direttivo la cui decisione è inappellabile. -----

----- ARTICOLO 7 -----

----- QUOTE ASSOCIATIVE E DIRITTO E DECADENZA DEI SOCI -----

Ogni socio è tenuto a versare al Sindacato la quota ordinaria annuale o quella scaturente dalla polizza fideiussoria nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci. -----

I soci sono tenuti inoltre al versamento di eventuali quote integrative proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci per far fronte ad imprevise e straordinarie necessità. -----

I soci morosi che, benché diffidati ad adempiere, non effettuano i versamenti di quanto dovuto nel termine ultimo loro assegnato, vengono dichiarati decaduti, ferma restando, per il Sindacato, la facoltà di agire legalmente nei loro confronti per il recupero delle somme. -----

I soci in forma singola o associata hanno diritto di partecipare all'assemblea solo se in regola con il versamento della quota. -----

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. -----

----- ARTICOLO 8 -----

----- DURATA DELL'ADESIONE -----

La domanda di adesione al Sindacato impegna il socio per due anni e così per i due anni successivi, salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo tre mesi prima della scadenza del biennio, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota per il periodo previsto mantenendo per lo stesso periodo il pieno diritto di socio. -----

La qualifica di socio si perde per: -----



- a) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo ai sensi del primo comma; -----
- b) decadenza prevista dal precedente articolo 7 (sette); -----
- c) cessazione dell'attività che ne aveva determinata l'aggregazione al S.I.B.; -----
- d) radiazione, per comportamento incompatibile con la politica sindacale o in contrasto con gli interessi generali della categoria. -----

I provvedimenti di decadenza o di radiazione vengono pronunziati dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, su proposta della Giunta di Presidenza. -----
Contro i predetti provvedimenti, che vengono comunicati dal Presidente del Sindacato agli interessati con raccomandata A.R., è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

----- ARTICOLO 9 -----

----- CESPITI DEL SINDACATO -----

Le entrate del Sindacato sono costituite: -----
a) dalle quote ordinarie annuali dei soci; -----
b) dalle eventuali quote e contributi integrativi; -----
c) dalle oblazioni dei soci; -----
d) da lasciti, donazioni, proventi e contributi di qualsiasi tipo assegnati al sindacato da enti o persone. -----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

----- ARTICOLO 10 -----

----- ANNO FINANZIARIO -----

L'esercizio finanziario del Sindacato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio vengono redatti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo, redatto secondo le norme previste dagli articoli da 2423 a 2429 del Codice Civile, e Preventivo che, devono essere depositati presso la sede del Sindacato, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. I bilanci sono approvati in via definitiva dall'Assemblea dei soci. -----

I principi di redazione del bilancio consuntivo previsti dal presente articolo entrano in vigore per l'esercizio 2017; per gli esercizi 2015 e 2016 rimangono in vigore i principi previsti dal presente Statuto. -----

----- ARTICOLO 11 -----

----- ORGANI DEL SINDACATO -----

Sono Organi del Sindacato: -----
a) l'assemblea dei soci; -----
b) il Consiglio Direttivo; -----
c) la Giunta di Presidenza; -----
d) il Presidente; -----
e) il Collegio dei Sindaci; -----
f) il Collegio dei Probiviri; -----

Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale. -----

----- ARTICOLO 12 -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI: -----

----- COSTITUZIONE --CONVOCAZIONE -----

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 3 (tre) ed è presieduta dal Presidente del Sindacato, tranne il caso di elezione delle cariche sociali, per il quale si applica quanto stabilito al successivo articolo 15 (quindici). -----

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

L'assemblea ordinaria annuale viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente. L'assemblea ordinaria viene convocata mediante raccomandata indirizzata ai responsabili dei gruppi regionali aderenti almeno quindici giorni prima della sua data. -----

L'assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo, il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede del Sindacato, il giorno, l'ora nonché l'indicazione e gli estremi della seconda convocazione. -----

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Sindaci o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Presidenti regionali o dei soci. -----

La richiesta va indirizzata al Presidente del Sindacato e deve essere motivata con la precisazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. -----

L'assemblea straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata dal Presidente, con preavviso di cinque giorni, a mezzo telegramma ed in tal caso la seconda convocazione deve aver luogo un'ora dopo la prima. -----

L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. -----

----- ARTICOLO 13 -----

--- ASSEMBLEA DEI SOCI - VALIDITA' - DETERMINAZIONE DEI VOTI ---

----- DELIBERAZIONI -----

L'assemblea dei soci, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione allorché siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti. L'assemblea dei soci, in seconda convocazione, in sessione ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti. -----

Il diritto al voto spetta al socio od ai delegati delle Associazioni o Gruppi aderenti in regola con gli adempimenti statutari e con il versamento della quota associativa annuale e di eventuali quote o contributi straordinari o integrativi facenti riferimento all'ultimo triennio mentre per i nuovi soci all'ultimo biennio. Per le Associazioni o Gruppi aderenti, che si siano formalmente costituiti regionalmente con un proprio statuto in linea con quello nazionale, il valore complessivo dei voti è determinato in misura pari al numero degli iscritti alla rispettiva organizzazione dedotto il numero dei soci che compongono i gruppi sub regionali (comunali o provinciali) presenti in Assemblea che intendono esercitare autonomamente il loro diritto al voto. -----

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono prese per alzata di mano o per appello nominale ovvero a scrutinio segreto secondo le decisioni che l'assemblea riterrà opportuno prendere al momento. -----

Per le elezioni delle cariche sociali si fa ricorso a regolare votazione a scrutinio segreto mediante schede appositamente predisposte. -----

Le decisioni dell'assemblea dei soci impegnano sindacalmente ed amministrativamente tutti gli aderenti, e sono immediatamente esecutive. Per la loro piena validità, pertanto, non occorrono ulteriori ratifiche. -----

----- ARTICOLO 14 -----

----- COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

I compiti dell'assemblea dei soci, in sessione ordinaria e straordinaria sono i seguenti: -----



- a) ----- Eleggere a norma del presente statuto il proprio seggio; -----
- b) ----- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo come previsto dal successivo articolo 16 ; -----
- c) ----- Eleggere il Presidente ; -----
- d) ----- Eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci ; -----
- e) ----- Esprimere il parere della categoria sulle singole questioni che investono l'interesse delle aziende --- rappresentate; -----
- f) ----- Ratificare le quote ordinarie e le eventuali quote straordinarie proposte dal Consiglio Direttivo; -----
- g) ----- Esaminare ed approvare i Bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo; -----
- h) ----- Deliberare in merito alle modifiche statutarie; -----

In sede assembleare, può essere presentata da almeno il 40% di soci effettivi, che rappresentino non meno del 40% dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del presidente. -----

Se approvata, tale mozione comporta l'automatica decadenza del Presidente e la convocazione, entro 60 giorni dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali. -----

----- ARTICOLO 15 -----

----- VERBALE DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea sotto la presidenza provvisoria del Presidente del Sindacato dopo la verifica dei mandati, elegge come suo primo atto il seggio definitivo composto da un Presidente, un Segretario, e ove occorrono, due scrutatori. -----

Per le modifiche statutarie interviene il Notaio che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario. -----

Il Segretario o il Notaio, redige il verbale dell'assemblea che deve essere sottoscritto da lui e dal Presidente dell'assemblea. -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE -----

----- DELIBERAZIONI -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni, ed è composto dal numero di --membri derivanti, dalla seguente regola: dal presidente del gruppo regionale S.I.B. (regolarmente costituito con un proprio statuto in linea con quello nazionale) e da un rappresentante per ogni provincia bagnata dal mare o dai laghi, con un minimo di 5 rappresentanti per le regioni aventi una costa superiore a 100 chilometri. Inoltre ogni regione avente un numero di soci superiore a 350 unità, potrà decidere in forma autonoma di integrare la propria rappresentanza nel limite massimo di ulteriori quattro (4) componenti. -----

Possono essere cooptate nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone, esperte in materia turistica, demaniale, urbanistica, ecc. , segnalate dal Presidente regionale. -----

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente possibilmente almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta al Presidente non meno di un terzo dei suoi componenti con voto deliberativo presso la sede del Sindacato o in altre località preventivamente fissate. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto con valenza pari a quella espressa in Assemblea e, cioè, facente specifico riferimento al numero dei soci rappresentati a livello locale, provinciale e/o regionale. ---

Le deliberazioni vengono prese con voto palese, salvo richiesta di voto segreto ----

formulata da almeno cinque componenti. -----

Per le elezioni delle cariche sociali e per argomenti attinenti alle persone, si procede a scrutinio segreto mediante schede appositamente predisposte. -----

----- ARTICOLO 17 -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI -----

I componenti del Consiglio Direttivo, procedono alla elezione - nel proprio seno, in occasione della prima adunanza dopo l'assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali - di sei (6) Vice Presidenti. -----

L'insediamento del Consiglio Direttivo deve essere effettuato, a cura del Presidente uscente o da chi ne fa le veci, nei quindici giorni successivi alla avvenuta elezione da parte dell'assemblea. -----

Sono precipui compiti del Consiglio Direttivo: -----

a) eleggere sei (6) Vice Presidenti indicando anche chi di loro ricoprirà il ruolo di Vice Presidente Vicario e l'Amministratore; -----

b) formalizzare, d'intesa con la Fipe, la nomina del Segretario Generale ; -----

c) dar corso alle deliberazioni dell'Assemblea; -----

d) programmare le attività sindacali; -----

e) esaminare e decidere sugli argomenti che interessano l'attività delle imprese rappresentate; -----

f) decidere la partecipazione del Sindacato a Congressi e Convegni designando i propri rappresentanti nelle varie occasioni; -----

g) indire Convegni e Congressi nazionali; -----

h) determinare l'importo della quota associativa ordinaria annuale; -----

i) determinare l'importo di eventuali contributi straordinari e quote suppletive; -----

j) redigere i Bilanci Consuntivi e Preventivi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci; -----

k) provvedere costantemente alla evoluzione del quadro economico del Sindacato con esplicito riferimento all'importo delle spese previste nel bilancio di previsione e quelle scaturenti da capitoli di uscita non previsti che verranno avallate dall'Amministratore e, successivamente, ratificate dall'Assemblea ; -----

l) sostituire i membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo con il primo dei non eletti della precedente votazione appartenente alla stessa regione; -----

m) designare i propri rappresentanti presso enti, organi o Commissioni, anche a livello di Unione Europea, ove sia necessaria la difesa della categoria o richiesta la partecipazione del Sindacato. -----

n) deliberare le modifiche statutarie da proporre per l'approvazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può costituire nel suo seno speciali Gruppi di lavoro per lo studio dei problemi che investono la Categoria. Detti Gruppi di Lavoro sono presieduti da un Vice Presidente o da altro membro della Giunta di Presidenza. -----

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo o dei Gruppi di Lavoro, a mero titolo di consulenza esterna, persone particolarmente esperte sulle problematiche che interessano la categoria; -----

----- ARTICOLO 18 -----

----- GIUNTA DI PRESIDENZA - COMPITI -----

Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza delle Organizzazioni Territoriali, la Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Presidenti regionali di quelle regioni nelle quali la figura del presidente regionale non

coincida con quella di Vice Presidente nazionale. -----

I membri della Giunta di Presidenza, per ragioni particolari e previo assenso del Presidente, possono far partecipare alle riunioni altri dirigenti della propria regione o esperti delle materie in trattazione. -----

I Vice Presidenti possono essere scelti in modo da rappresentare l'Italia Settentrionale, l'Italia Centrale, l'Italia Meridionale o Insulare, il Tirreno, l'Adriatico o lo Ionio. -----

Il Presidente del Collegio dei Sindaci fa parte della Giunta di Presidenza con voto consultivo. -----

La Giunta di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti, presso la sede del Sindacato o in altre località preventivamente fissate. -----

La Giunta di Presidenza ha i seguenti compiti: -----

a) coordinare con il Presidente la cura e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; -----

b) prendere in esame le richieste che possono pervenire da parte dei soci e sottoporle al Consiglio Direttivo; -----

c) adottare, nei casi di particolare urgenza, i provvedimenti che sono di norma demandati al Consiglio Direttivo, facendoli ratificare dallo stesso nella sua riunione immediatamente successiva; -----

d) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; -----

e) accogliere o respingere le domande di adesione al sindacato; -----

f) determinare - in casi particolari con maggioranza assoluta - la data ed il luogo delle Assemblee Regionali e del relativo ordine del giorno; -----

g) incaricare, su proposta del Presidente, uno o più membri a svolgere funzioni ed incarichi specifici sui quali dovranno relazionare al Presidente ed alla Giunta di Presidenza; -----

Le sedute della Giunta di Presidenza sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe fra membri di Giunta. -----

I lavori della Giunta possono essere svolti in videoconferenza. -----

ARTICOLO 19 -----

PRESIDENTE - COMPITI -----

Il Presidente rappresenta il Sindacato in tutti i rapporti con gli Organi amministrativi, politici e giudiziari della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, del le Province e dei Comuni, ed in qualunque altro rapporto con le Organizzazioni con terzi. -----

Esegue e fa eseguire le deliberazioni degli Organi del Sindacato. -----

Assume la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale ed extragiudiziale del Sindacato e ne ha la firma. -----

Adotta nei casi di comprovata urgenza tutti i provvedimenti demandati agli Organi del Sindacato sottoponendoli però, alla ratifica del Direttivo nella sua prima riunione. -----

Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e indice le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza. -----

Il Presidente dura in carica cinque (5) anni e, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente statuto può essere rieletto per due mandati consecutivi. -----

In caso di suo impedimento, il Presidente può delegare lo svolgimento delle sue funzioni al Vice Presidente Vicario. -----

Il Presidente può essere dichiarato decaduto dalla carica con voto favorevole della

maggioranza dell'Assemblea. -----

Il presidente può invitare alle sedute del Consiglio Direttivo e di Giunta di Presidenza, senza diritto di voto, soci o persone non facenti parte del Sindacato purché in possesso di specifica professionalità in campo demaniale, turistico, legale e sindacale. -----

----- ARTICOLO 20 -----

----- AMMINISTRATORE -----

L'amministratore, in stretta collaborazione con il Segretario Generale, provvede alla amministrazione del patrimonio sociale del Sindacato nel rispetto dei deliberati degli organi collegiali e collabora con il Consiglio Direttivo alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo dell'esercizio finanziario annuale. -----

Sovrintende la gestione economica e finanziaria del Sindacato provvedendo personalmente alle spese nel rispetto del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. -----

L'amministratore informerà periodicamente la Giunta di Presidenza sull'andamento economico del Sindacato. -----

----- ARTICOLO 21 -----

----- COMITATO DI PRESIDENZA -----

Il Presidente può costituire un Comitato di Presidenza composto dai Vice Presidenti che ha il compito di collaborare con il Presidente per l'esecuzione delle delibere degli organi statuari. -----

Il Comitato è convocato dal Presidente. -----

----- ARTICOLO 22 -----

----- COLLEGIO DEI SINDACI - COMPITI -----

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e, nella sua prima riunione convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente. -----

I Sindaci durano in carica cinque (5) anni, sono rieleggibili e, con la collaborazione del Vicepresidente Amministratore e del Segretario Generale, effettueranno il controllo di legittimità delle scritture contabili del Sindacato e redigeranno una relazione tecnica sui contenuti dei bilanci. -----

----- ARTICOLO 23 -----

----- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Il Collegio dei Probiviri è lo stesso della F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi. -----

Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di dirimere l'eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e il Sindacato dopo aver ascoltate le parti in causa. -----

----- ARTICOLO 24 -----

----- DECADENZA CARICHE SOCIALI -----


I consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, vengono invitati per iscritto a far conoscere le motivazioni della loro assenza e ad esprimere la volontà di continuare a far parte fattivamente del Consiglio Direttivo. -----

Nel caso in cui questo tentativo non sortisse alcun effetto, i consiglieri decadono dalla loro funzione. -----

----- ARTICOLO 25 -----

----- MODIFICHE STATUTARIE -----

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei soci convocata in sessione straordinaria con la maggioranza in prima convocazione di almeno il 50%



(cinquanta per cento) dei voti rappresentati ed in seconda convocazione con delibera adottata dalla maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi dei Soci in regola con gli adempimenti associativi, può deliberare lo scioglimento del Sindacato. -----

L'Assemblea Straordinaria, nel caso di scioglimento del Sindacato, delibera sulla destinazione delle eventuali eccedenze attive patrimoniali del Sindacato stesso. ----

In caso di scioglimento per qualunque causa del Sindacato, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- ARTICOLO 26 -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quello della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. -----

Firmato: -----

Riccardo BORGIO -----

La presente copia scritta su fogli 7 costituisce copia conforme all'originale
firmato a norma di legge, da me Antonio Germani, Notaio
Rilasciata in Roma il 23 marzo 2017

